

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo(i) invocato(i)

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 agosto 2016 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa)**(Causa T-451/16)**

(2016/C 364/28)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio denominativo dell'Unione «Bester Papa» — Domanda di registrazione n. 14 169 213

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 maggio 2016 nel procedimento R 94/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo(i) invocato(i)

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 agosto 2016 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)**(Causa T-452/16)**

(2016/C 364/29)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio denominativo dell'Unione «Beste Freundin» — Domanda di registrazione n. 14 169 916

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 maggio 2016 nel procedimento R 96/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

(Causa T-454/16)

(2016/C 364/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arrigoni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: P. Di Gravio, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arrigoni Formaggi SpA (Bergamo, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Arrigoni Valtaleggio» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 028 737

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 maggio 2016 nel procedimento R 2922/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il gravame per l'effetto dichiarare nulla e/o inesistente la decisione impugnata per i suddetti motivi, rimettendo, nel caso, gli atti al primo giudice ovvero dichiarando valida e definitiva la prima decisione del 17/04/2013 nr C 406 A;